

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000228	23.02.2018
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PROMOSSA DALLA
SIG.RA B.M.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Ricordato che con nota prot. n. 4572 del 20.02.2015 la Sig.ra B.M., residente a Cogliate inoltrava istanza per il risarcimento dei danni subiti, a suo dire, in esito all'assistenza sanitaria ricevuta in data 30 gennaio 2005 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

Sottolineato che il sinistro di che trattasi è da intendersi ricompreso nella copertura dei rischi derivanti da R.C. verso terzi con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1301739 della ex A.O. di Busto Arsizio;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visto che alla pagina 20 della citata polizza, paragrafo “Self Insured Retention (SIR)”, è previsto che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00, ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Atteso che la Compagnia Am Trust Europe con nota del 3 marzo 2015 comunicava alla ex A.O. di Busto Arsizio di ritenere il sinistro di che trattasi contenuto entro la S.I.R. Aziendale;

Dato atto che con nota, pervenuta in data 25 febbraio 2016 prot. n.5336/16, l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio - Organismo di Conciliazione Forense ha comunicato che in data 9 febbraio 2016 è stata depositata istanza di mediazione da parte della Sig.ra B.M., assistita dall'Avv. Frigerio Manuela, mediazione cui l'Azienda non ha aderito in quanto ampiamente decorso il termine prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. relativo alle pretese risarcitorie e per carenza di documentazione sanitaria;

Visto l'atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21 dicembre 2017 (prot.n. 58435/17 del 21.12.2017) promosso avanti il Tribunale Civile di Busto Arsizio dalla Sig.ra B.M., residente a Cogliate, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Frigerio del Foro di Pavia e dall'Avv. Federico Pergami del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Frigerio sito in Pavia, Viale della Libertà 22, per il risarcimento dei danni subiti, a suo dire, in esito all'assistenza sanitaria ricevuta in data 30 gennaio 2005 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n.437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'Avv. Giuseppe Candiani con studio in Busto Arsizio, Via San Michele n.13, il quale risulta dal curriculum prodotto particolarmente versato nella materia del contendere;

Esaminato il preventivo di compenso pervenuto in data 9 febbraio 2018 prot.n. 6782/18 dall'Avv. Giuseppe Candiani e dato atto che la S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni ha accertato che lo stesso risulta conforme ai criteri di cui al Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legali;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ravvisata l'opportunità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda all'Avv. Giuseppe Candiani;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 19/02/2018, registrata al progressivo n.268 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Giuseppe Candiani con studio in Busto Arsizio, Via San Michele n.13, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto dell'atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21 dicembre 2017 (prot. n.58435/17 del 21.12.2017) promosso avanti il Tribunale Civile di Busto Arsizio dalla Sig.ra B.M., residente a Cogliate, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Frigerio del Foro di Pavia e dall'Avv. Federico Pergami del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Frigerio sito in Pavia, Viale della Libertà 22, per il risarcimento dei danni subiti, a suo dire, in esito all'assistenza sanitaria ricevuta in data 30.gennaio 2005 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

2° - di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Giuseppe Candiani con studio in Busto Arsizio, Via San Michele n.13, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale nel testo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Giuseppe Candiani in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendali degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017, per un importo di Euro 6.480,25, oltre CPA e IVA e spese documentate;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA


21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 8.222,14 (compenso - spese generali, IVA e CPA compresi) oltre eventuali spese documentate e sarà contabilizzato al conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio dell'Azienda – anno 2018 (sottobudget 2018001789/AGL);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)





0228 23 FEB 2018

Allegato alla deliberazione N. _____ del _____

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Giuseppe Candiani, nato a Busto Arsizio il 9 giugno 1951 (codice fiscale CND GPP 51H09 B300G) di seguito "l'Avvocato", con studio in Busto Arsizio, Via San Michele n. 13

premessi che

è stato promosso nei confronti dell'ASST Valle Olona citazione avanti il Tribunale di Busto Arsizio promosso dalla sig.ra B.M., residente a Cogliate, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Frigerio del Foro di Pavia e dall'Avv. Federico Pergami del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Frigerio sito in Pavia, Viale della Libertà 22, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa a seguito delle prestazioni sanitarie ricevute il 30 gennaio 2005 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata all'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata all'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto .

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

L'Avvocato:

Avv. Giuseppe Candiani

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Giuseppe Candiani

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

ASST della Valle Olona

Prot. N. 0006782/18
del 09/02/2018

Studio Legale
Avvocato GIUSEPPE CANDIANI

Class. 1.3.2/
C. IPA: asstvo A00: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP01

Avv. GIUSEPPE CANDIANI
Piazzale Milano in Cassazine

Avv. M^{lle} CRISTINA TRABALDO LENA

23037 Busto Arsizio (VA) - Via S. Nicolò - 11
Tel. 0331 621006 - Fax 0331 622000
E-mail: mc.candiani@unict.it
E-mail: c.trabaldo@unict.it

Busto Arsizio, 7 Febbraio 2018

PREVENTIVO

ASST della Valle Olona / M. Beretta
n. 7881 / 17 R.G. - Tribunale di Busto Arsizio

- Studio	1.215,00
- Introduttiva	775,00
- Istruttoria e Trattazione	1.620,00
- Decisionale	2.025,00

Totale parziale	5.635,00
15% spese generali	845,25

<u>TOTALE PREVENTIVO</u>	<u>6.480,25</u>

Oltre alle spese documentate al 4% C.p.A. ed IVA 22% come per legge.

Il presente preventivo è privo di valore fiscale.
La regolare fattura sarà emessa al pagamento.

0228 23 FEB 2018

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____